



A6-0026/2009

27.1.2009

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE
(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Claudio Fava

Relatrice per parere (*):

Edit Bauer, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la
posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il
Parlamento per respingere o emendare la
posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il
Parlamento salvo nei casi contemplati dagli
articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e
dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la
posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il
Parlamento per respingere o emendare la
posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare il
progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista

dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	6
MOTIVAZIONE	22
OPINIONI DELLA MINORANZA	25
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI(*)	27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.....	51
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE	61
PROCEDURA	71

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE
(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0249),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0143/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0026/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO*

alla proposta della Commissione di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che introduce *norme minime relative a* sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione¹,

* Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo █.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ||.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha convenuto sulla necessità di rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale ed in particolare di intensificare a livello nazionale e a livello dell'UE le misure contro il lavoro illegale.
- (2) Un fattore fondamentale di richiamo dell'immigrazione illegale nell'UE è la possibilità di trovare lavoro pur non avendo il titolo giuridico richiesto. È quindi opportuno che l'azione contro l'immigrazione e il soggiorno illegali comporti misure contro tale fattore di richiamo.
- (3) Il perno di tali misure dovrebbe essere un divieto generale di assunzione dei cittadini di paesi terzi non autorizzati a soggiornare nell'UE accompagnato da sanzioni contro i datori di lavoro che lo violano.

(3 bis) Poiché la presente direttiva introduce norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere sanzioni, provvedimenti e obblighi dei datori di lavoro più rigorosi.

- (4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi **soggiornanti legalmente negli Stati membri, siano essi autorizzati o meno a lavorare nel loro territorio, come i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, definito all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)**⁵. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività. **La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudicare le legislazioni nazionali che vietano l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente, ma che lavorano in violazione del loro status di residenza.**

(4 bis) Ai fini specifici della presente direttiva, è opportuno definire taluni termini. Tali definizioni dovrebbero essere utilizzate soltanto ai fini della presente direttiva.

(4 ter) La definizione del termine impiego dovrebbe comprenderne tutti gli elementi costitutivi, vale a dire le attività che sono o dovrebbero essere retribuite svolte per o sotto la direzione e/o supervisione del datore di lavoro, a prescindere dal rapporto giuridico.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ GU C del , pag. .

⁴ GU C del , pag. .

⁵ **GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.**

- (4 quater)** *La definizione di datore di lavoro può anche includere un'associazione di persone riconosciuta come avente capacità di compiere atti giuridici senza avere lo status di persona giuridica.*
- (5) Per evitare l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare è necessario che i datori di lavoro verifichino preventivamente che questi – anche nei casi in cui vengano assunti per poi essere inviati in un altro Stato membro in un contesto di prestazione di servizi – possiedano un permesso di soggiorno **valido** o altra autorizzazione equivalente **attestante che soggiornano legalmente nel territorio dello Stato membro in questione.**
- (5 bis)** *Affinché gli Stati membri possano verificare che i documenti non siano falsificati, i datori di lavoro dovrebbero anche essere tenuti ad informare le autorità competenti dell'assunzione di cittadini di paesi terzi. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo, gli Stati membri possono prevedere che tali notifiche siano effettuate nel quadro di altri sistemi di notifica. Gli Stati membri dovrebbero poter optare per una procedura semplificata per le notifiche da parte di datori di lavoro aventi status di persona fisica laddove l'impiego sia a fini privati.*
- (6) È opportuno che i datori di lavoro che abbiano adempiuto agli obblighi di cui alla presente direttiva non siano considerati responsabili di lavoro illegale, in particolare qualora l'autorità competente scopra successivamente che i documenti presentati da un lavoratore erano in realtà falsificati o utilizzati illegalmente, **tranne nel caso in cui il datore di lavoro sapesse che il documento era falso.**
- (6 bis)** *Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi a carico dei datori di lavoro, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per espletare tempestivamente le richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno.*
- (7) Per applicare il divieto generale di assunzione di cittadini di paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni è necessario che gli Stati membri prevedano pene appropriate, che includano sanzioni finanziarie e contributi ai costi del rimpatrio degli immigrati illegali, **unitamente alla possibilità di sanzioni finanziarie ridotte per i datori di lavoro che sono persone fisiche laddove l'impiego sia a fini privati.**
- (8) Il datore di lavoro deve in ogni caso essere tenuto a pagare ai cittadini di paesi terzi ogni retribuzione arretrata per il lavoro svolto e deve versare tutti i contributi di previdenza sociale e le tasse dovuti. **Se il livello di remunerazione non può essere determinato, si dovrebbe presupporre che sia pari almeno alla retribuzione prevista dalla legislazione nazionale applicabile in materia di salari minimi, dai contratti collettivi o dalle prassi nei relativi settori occupazionali. Il datore di lavoro ha altresì l'obbligo, ove opportuno, di pagare tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente hanno fatto ritorno o sono stati rimpatriati. Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda al pagamento degli arretrati, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a farsi carico di tale obbligo al posto del datore di lavoro.**
- (8 bis)** *Il cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente non può invocare un diritto di ingresso, soggiorno e accesso al mercato del lavoro*

in base al rapporto di impiego illegale o al pagamento, anche arretrato, di retribuzioni, contributi previdenziali o imposte da parte del datore di lavoro o di un'entità giuridica tenuta ad effettuare il pagamento in sua vece.

- (9) È necessario che gli Stati membri predispongano meccanismi per garantire che i cittadini dei paesi terzi possano chiedere e ricevere gli importi delle retribuzioni arretrate loro dovute. ***Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad associare a tali meccanismi le loro missioni o rappresentanze nei paesi terzi. Nel porre in essere meccanismi efficaci volti ad agevolare le denunce, qualora non siano già previsti dalla legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità e il valore aggiunto di consentire a un'autorità competente di promuovere un'azione legale nei confronti di un datore di lavoro al fine di recuperare la retribuzione arretrata.***
- (10) È inoltre opportuno che gli Stati membri partano da una presunzione d'esistenza di rapporto ***di impiego*** di almeno ***tre*** mesi, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro almeno per un certo periodo. ***Il lavoratore, tra l'altro, dovrebbe anche avere l'opportunità di dimostrare l'esistenza e la durata della relazione d'impiego.***
- (11) È opportuno che gli Stati membri prevedano la possibilità di altre sanzioni contro i ***datori di lavoro***, come l'esclusione dal beneficio di ***alcune o di tutte le*** prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i sussidi agricoli, l'esclusione dalle procedure di appalti pubblici e il rimborso di ***alcune o di tutte le*** prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici già concessi, compresi i fondi UE gestiti dagli Stati membri. ***Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non applicare tali ulteriori sanzioni nei confronti dei datori di lavoro con status di persona fisica qualora l'impiego sia per fini privati.***
- (12) La presente direttiva, in particolare gli articoli 8, 11 e 13, deve applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.
- (13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che ***almeno l'appaltante, di cui il datore di lavoro è un diretto subappaltatore, possa essere considerato responsabile*** del pagamento di sanzioni finanziarie ***congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece. In casi specifici, è opportuno che altri appaltanti siano ritenuti responsabili del pagamento di sanzioni finanziarie congiuntamente a o al posto di un datore di lavoro*** che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. ***Gli arretrati contemplati dalle disposizioni in materia di responsabilità della presente direttiva dovrebbero altresì includere contributi ai fondi ferie nazionali e ai fondi sociali disciplinati dalla legge o dagli accordi collettivi.***
- (14) L'esperienza ha mostrato che i sistemi di sanzioni esistenti si sono rivelati insufficienti per garantire il pieno rispetto dei divieti di assunzione di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, fra l'altro, probabilmente, perché le sole sanzioni amministrative non sono un deterrente abbastanza forte per certi datori

¹ GU L 248 del 19.9.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

di lavoro senza scrupoli. Il rispetto delle norme può e deve essere rafforzato con l'applicazione di sanzioni penali.

- (15) Per garantire la piena efficacia del divieto generale in oggetto si rendono quindi necessarie sanzioni più dissuasive nei casi gravi quali le violazioni ripetute, l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, condizioni di lavoro di particolare sfruttamento, la consapevolezza, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore è vittima della tratta degli esseri umani **e l'impiego illegale di un minore. La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a tali gravi violazioni. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione in casi specifici di tali sanzioni o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili.**
- (16) Occorre che, in tutti i casi ritenuti gravi conformemente alla presente direttiva, la violazione, se commessa intenzionalmente, sia quindi considerata reato nell'intera Comunità, e ciò ferma restando l'applicazione della decisione quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani¹.
- (17) I reati devono essere punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive **■**. **L'obbligo di assicurare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive a norma dell'articolo 10 della presente direttiva lascia impregiudicata l'organizzazione interna del diritto penale e della giustizia penale negli Stati membri.**
- (17 bis) Dovrebbe essere possibile considerare anche le persone giuridiche responsabili del reato di cui all'articolo 10, in quanto molti dei datori di lavoro sono persone giuridiche. Le disposizioni della presente direttiva non comportano l'obbligo di introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche negli Stati membri.**
- (18) Per facilitare l'applicazione della normativa occorre predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia direttamente che tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. È necessario che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione delle denunce siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale.
- (19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri **possano rilasciare** permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro **o sono stati minori impiegati illegalmente** e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi **con modalità comparabili a quelle relative ai cittadini di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione** della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti².

¹ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

² GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

- (20) Per garantire un grado di applicazione **soddisfacente della presente direttiva e ridurre, per quanto possibile**, divari nei livelli di attuazione dei vari Stati membri, **questi ultimi dovrebbero assicurare che siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nel loro territorio e dovrebbero comunicare alla Commissione dati sulle ispezioni che effettuano.**
- (20 bis) **Gli Stati membri andrebbero incoraggiati a determinare ogni anno un obiettivo nazionale per il numero di ispezioni relative ai settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di paesi terzi residenti illegalmente sul loro territorio.**
- (20 ter) **Per aumentare l'efficacia delle ispezioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la normativa nazionale conferisca poteri adeguati alle autorità competenti per la conduzione delle ispezioni, che le informazioni relative all'impiego illegale, inclusi i risultati delle ispezioni precedenti, siano raccolte e trattate ai fini di un'applicazione efficace della presente direttiva, che siano messe a disposizione risorse umane sufficienti dotate delle competenze e delle qualificazioni necessarie per lo svolgimento efficace delle ispezioni.**
- (20 quater) **Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le ispezioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva non incidano, sul piano quantitativo o qualitativo, sulle ispezioni condotte per valutare le condizioni di impiego e di lavoro.**
- (20 quinquies) **Nel caso di lavoratori distaccati cittadini di paesi terzi, i servizi di ispezione degli Stati membri possono avvalersi della cooperazione e dello scambio d'informazioni di cui alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi¹, al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi sono impiegati legalmente nello Stato membro di origine.**
- (20 sexies) **La presente direttiva andrebbe considerata complementare alle misure volte a contrastare il lavoro non dichiarato e lo sfruttamento.**
- (20 septies) **Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"², gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento della stessa.**
- (21) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³.

¹ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

² GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

³ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (22) Dato che l'obiettivo della presente direttiva – ossia combattere l'immigrazione illegale agendo contro il fattore di richiamo rappresentato dal lavoro - non può essere adeguatamente raggiunto dai singoli Stati membri, ma può, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In conformità col principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la direttiva non va al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più particolarmente, deve essere applicata nel rispetto della libertà d'impresa, del principio di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, conformemente agli articoli 16, 20, 21, 47 e 49 della Carta.

(23 bis) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, questi Stati non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

- (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non ne è quindi vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione

La presente direttiva **vieta l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente al fine di contrastare l'immigrazione illegale. A tal fine essa stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto.**

Articolo 2
Definizioni

Ai fini **specifici** della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "cittadino di un paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato **né beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen;**
- (b) "lavoro": l'esercizio di attività **comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o da una prassi**

consolidata per conto **o** sotto la direzione **e/o supervisione** di **un datore di lavoro**;

- (c) "soggiornante illegalmente": cittadino di un paese terzo, presente sul territorio di uno Stato membro, che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;
- (d) "lavoro illegale": impiego di un cittadino di un paese terzo soggiornante illegalmente sul territorio di uno Stato membro;
- (e) "datore di lavoro": la persona **fisica o l'entità** giuridica, **comprese le agenzie di lavoro interinale**, per il cui conto **o** sotto la cui direzione **e/o supervisione è assunto l'impiego**;
- (f) "subappaltatore": persona fisica o **entità** giuridica cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato;
- (f bis) "persona giuridica": entità giuridica avente tale status ai sensi della legislazione nazionale applicabile, eccezion fatta per gli Stati o gli organismi pubblici nell'esercizio dell'autorità statale e per le organizzazioni pubbliche internazionali;**
- (f ter) "agenzia di lavoro temporaneo": persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, stipula contratti di lavoro o rapporti di lavoro con lavoratori di agenzie interinali al fine di inviare questi ultimi in missione presso imprese utilizzatrici affinché vi prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;**
- (f quater) "condizioni lavorative di particolare sfruttamento": condizioni di lavoro, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, il che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contrario alla dignità umana;**
- (f quinquies) "retribuzione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente": lo stipendio o il salario o qualsiasi altro vantaggio, in contanti o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente in ragione del suo impiego dal suo datore di lavoro e che è equivalente a quello di cui beneficerebbero lavoratori comparabili in un rapporto di lavoro legale.**

Articolo 3 Divieto di lavoro illegale

1. Gli Stati membri vietano l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente.
 2. Alla violazione di tale divieto si applicano le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla presente direttiva.
- 2 bis. Uno Stato membro può decidere di non applicare il divieto di cui al paragrafo 1 ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente il cui**

allontanamento è stato differito e che sono autorizzati a lavorare in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 4
Obblighi dei datori di lavoro

1. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro:
 - (a) a chiedere ***che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l'impiego, possieda e presenti al datore di lavoro il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno*** ;
 - (b) a tenere, ***almeno per la durata dell'impiego, una copia o registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno*** a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini ***di eventuale*** ispezione ;
 - (c) a informare, entro ***un termine fissato da ciascuno Stato membro***, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.
2. ***Gli Stati membri possono prevedere una procedura semplificata di notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera c) qualora il datore di lavoro sia una persona fisica e l'impiego sia a fini privati.***

Gli Stati membri possono prevedere che la notifica di cui al precedente paragrafo 1, lettera c), non sia richiesta qualora al lavoratore sia stato accordato uno status di residenza a lungo termine ai sensi della direttiva 2003/109/ CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo¹.
3. Gli Stati membri ***assicurano*** che i datori di lavoro ***che hanno*** assolto ***gli obblighi*** di cui al paragrafo 1 ***non siano ritenuti responsabili della violazione del divieto di cui all'articolo 3*** a meno che ***non siano al corrente del fatto che*** il documento presentato come permesso di soggiorno ***valido*** o altra autorizzazione di soggiorno è falso.

Articolo 6
Sanzioni finanziarie

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano ***il divieto di cui all'articolo 3*** siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni inflitte in caso di ***violazioni del divieto di cui all'articolo 3*** includono:

¹ ***GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.***

- (a) sanzioni finanziarie **che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi impiegati** illegalmente; e
- (b) pagamento dei costi di rimpatrio **dei cittadini** di un paese terzo **impiegati** illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio. **Gli Stati membri possono invece decidere che le sanzioni finanziarie di cui alla lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio.**

2 bis. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni pecuniarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino di un paese terzo soggiornante illegalmente e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Articolo 7

Pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro

1. Per ogni violazione **del divieto di cui all'articolo 3**, gli Stati membri devono garantire che il datore di lavoro **sia responsabile del pagamento di:**
 - (a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati. **Si presume che il livello di remunerazione concordato sia stato pari almeno alla retribuzione prevista dalle leggi applicabili sui salari minimi, dai contratti collettivi o dalle prassi nei relativi settori occupazionali, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore, nel rispetto, ove opportuno, delle disposizioni nazionali vincolanti in materia salariale;**
 - (b) **un importo pari a tutte le tasse e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;**

(b bis) se del caso, tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.
2. **Per assicurare la disponibilità di procedure efficaci di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), e tenuto debitamente conto dell'articolo 14**, gli Stati membri **mettono in atto meccanismi volti a garantire che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente:**
 - (a) **possano presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, e dare esecuzione ad una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato; o**
 - (b) **ove previsto dalla legislazione nazionale, possano chiedere all'autorità competente dello Stato membro di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda.**

I cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente sono informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti ai sensi del

presente paragrafo e dell'articolo 14 prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio.

3. **Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 3 mesi salvo prova contraria fornita, tra l'altro, dal datore di lavoro o dal lavoratore.**
4. Gli Stati membri **assicurano che siano posti in essere i meccanismi necessari a** garantire che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente **possano ricevere** il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate **di cui al** paragrafo 1, lettera a), **che sono dovute in virtù delle domande di cui al paragrafo 2**, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato.
5. Per quanto riguarda i **casi in cui sono stati accordati permessi di soggiorno di durata limitata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3**, gli Stati membri **definiscono ai sensi del diritto nazionale le condizioni che consentono l'estensione della durata di tali permessi** fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1 **■** .

Articolo 8 Altre misure

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro **■** sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti provvedimenti:
 - (a) esclusione dal beneficio di **alcune o di tutte le** prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, **compresi i fondi UE gestiti dagli Stati membri**, per un periodo fino a cinque anni;
 - (b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici **definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹**, per un periodo fino a cinque anni;
 - (c) rimborso **di alcune o di tutte le** prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici – inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri – **concesse al datore di lavoro fino a 12 mesi prima della** constatazione del lavoro illegale;
 - (d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, **o ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in questione, se giustificata dalla gravità della situazione.**
- 1 bis. **Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica e l'impiego sia a fini privati.**

¹ **GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.**

Articolo 9
Subappalto

1. Se il datore di lavoro è un subappaltatore *e ferme restando le disposizioni legislative nazionali riguardanti i diritti di contributo o di regresso o in materia di sicurezza sociale*, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'appaltante **■ di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto possa essere ritenuto responsabile, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece**, del pagamento
 - (a) delle sanzioni *finanziarie* irrogate ai sensi dell'articolo 6;
 - (b) degli arretrati dovuti ai sensi *dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 3.*
2. *Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri provvedono affinché* l'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi, *qualora sappiano che il subappaltatore datore di lavoro impiegava cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti di cui al paragrafo 1 invece del subappaltatore datore di lavoro o dell'appaltatore di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto.*
- 2 bis. *Un appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non è ritenuto responsabile ai sensi dei paragrafi 1 e 2.*
- 2 ter. *Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.*

Articolo 10
Fattispecie di reato

1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all'articolo 3, se intenzionale, costituisca reato *in ciascuno dei seguenti casi, come previsto dalla legislazione nazionale:*
 - (a) la violazione prosegue, oppure è *costantemente* reiterata **■** ;
 - (b) la violazione riguarda *l'impiego simultaneo di* un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare **■** ;
 - (c) la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento **■** ;
 - (d) *la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato definito ai sensi della decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi di una persona nella consapevolezza che il cittadino del paese terzo soggiornante illegalmente è vittima della tratta di esseri umani;*
 - (d bis) *la violazione riguarda l'impiego illegale di un minore.*

2. Gli Stati membri **provvedono a che l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione degli atti intenzionali** di cui all'articolo 1 **siano punibili come reati**.

Articolo 11
Sanzioni penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **le persone fisiche che commettono** i reati di cui all'articolo 10 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni penali di cui al presente articolo possono essere **applicate ai sensi della legislazione nazionale fatte salve** altre sanzioni o misure **di natura non penale, a meno che ciò non sia precluso dai principi generali del diritto, e possono essere accompagnate** dalla pubblicazione della decisione giudiziaria **pertinente al caso**.

Articolo 12
Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili **delle violazioni** di cui all'articolo 10, commessi a loro vantaggio da chiunque, agendo a titolo individuale o in quanto membro di un loro organo, occupi al loro interno una posizione direttiva, avvalendosi:
 - (a) del potere di rappresentare la persona giuridica, oppure
 - (b) dell'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica, oppure
 - (c) dell'esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte del soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione dei reati di cui all'articolo 10 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettano uno dei reati di cui all'articolo 10, istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano.

Articolo 13
Sanzioni **applicabili alle** persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica considerata responsabile **ai sensi dell'articolo 10** sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che **possano** comprendere **■** misure quali **quelle di cui all'articolo 8**.

■

Gli Stati membri possono decidere di rendere pubblico un elenco di datori di

lavoro aventi personalità giuridica e ritenuti responsabili del reato di cui all'articolo 10.

Articolo 14
Agevolazione delle denunce

1. Gli Stati membri **provvedono affinché siano disponibili** meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate dagli Stati membri, **quali sindacati o altre associazioni o un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale.**
- 1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate possano, per conto o a sostegno di un cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell'applicazione della presente direttiva.**
2. L'assistenza fornita ai cittadini dei paesi terzi per presentare denuncia non dovrebbe essere considerata favoreggiamento di soggiorno illegale ai sensi della direttiva 2002/90/CE **del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali¹.**
3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, **lettere c) e e)**, gli Stati membri **definiscono ai sensi della legislazione nazionale le** condizioni **alle quali possono essere concessi, caso per caso,** permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi **implicati, secondo modalità comparabili a quelle relative ai cittadini di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2004/81/CE.**

Articolo 15
Ispezioni

1. Gli Stati membri garantiscono che **siano effettuate ispezioni efficaci ed adeguate** sul loro territorio **■** ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. **Tali ispezioni si basano innanzitutto** su una valutazione dei rischi effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri **■**.
2. **Al fine di rendere più efficaci le ispezioni, gli Stati membri, sulla base di una valutazione dei rischi, identificano periodicamente i settori di attività in cui si concentra nel loro territorio l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente.**
Relativamente a ciascuno di tali settori, gli Stati membri, ogni anno entro il 1° luglio, notificano alla Commissione il numero di ispezioni effettuate l'anno precedente, espresso come numero assoluto o percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore, e ne riferiscono i risultati.

¹ *GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.*

Articolo 15 bis
Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli ai cittadini di paesi terzi cui si applica in relazione agli articoli 7 e 14, purché compatibili con le norme in essa stabilite.

Articolo 16
Relazioni

1. Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni tre anni, **la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente, ove appropriato, proposte di modifica delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 14 e 15. Nella relazione la Commissione esamina in particolare l'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 e 5.**
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione **tutte le informazioni necessarie all'elaborazione delle suddette relazioni. Le informazioni comprendono il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, le misure applicate a norma dell'articolo 14 e, per quanto possibile, le misure adottate ai sensi degli articoli 7 e 8.**

■

Articolo 17
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [24 mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ■ .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 18
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

*Per il Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*

MOTIVAZIONE

Si calcola che nell'UE vi siano dai 4,5 agli 8 milioni di immigrati illegali, un numero in costante aumento soprattutto a causa della facilità di accesso al lavoro illegale.

L'impiego illegale riguarda in particolare alcuni settori, segnatamente l'edilizia, l'agricoltura, il settore delle pulizie e quello alberghiero e della ristorazione.

Una delle conseguenze sociali di questo fenomeno è anche l'impiego di questi migranti in condizioni di sfruttamento. Gli immigrati illegali consentono a datori di lavoro senza scrupoli di far fronte alle proprie esigenze, sfruttando lavoratori disposti ad accettare lavori per lo più mal pagati e poco qualificati.

Da un lato, il lavoro illegale può portare alla riduzione delle retribuzioni e al peggioramento delle condizioni di lavoro, può provocare distorsioni della concorrenza tra le imprese e significa inoltre che i lavoratori illegali non possono beneficiare dell'assicurazione sanitaria o godere dei diritti previdenziali. Dall'altro, i cittadini di paesi terzi che lavorano illegalmente nell'UE si trovano in una posizione ancora più vulnerabile, perché se scoperti è probabile che vengano rimpatriati nei propri paesi d'origine.

La presente proposta della Commissione, pubblicata nel maggio 2007¹, intende contribuire alla lotta all'immigrazione illegale e allo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE.

Il relatore ritiene che la tutela dei diritti degli immigrati impiegati illegalmente, pur non essendo lo scopo principale della proposta della Commissione, deve egualmente essere ben presente nella definizione di questa proposta di direttiva.

La proposta è volta ad assicurare un livello minimo di armonizzazione a livello europeo e prevede che gli Stati membri proibiscano l'impiego illegale, propone sanzioni comuni e impone ai datori di lavoro di adottare misure preventive e altre forme di controllo.

L'idea è che debbano essere puniti i datori di lavoro e non i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente.

La misura intende fornire un quadro comunitario armonizzato per l'imposizione di sanzioni ai datori di lavoro che assumono cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di regolare permesso di soggiorno nell'UE.

La proposta istituirebbe una politica comune contraddistinta da tre caratteristiche principali. Innanzi tutto, i datori di lavoro sarebbero soggetti a nuovi obblighi di carattere amministrativo da assolvere prima di assumere cittadini di paesi terzi. La mancata osservanza di tali obblighi comporterebbe una serie di misure punitive, sanzioni finanziarie e penali. In secondo luogo, verrebbe armonizzata la procedura per dare seguito alle denunce e infine ciascuno Stato membro sarebbe tenuto a controllare i registri relativi ai lavoratori del 10% delle società registrate.

¹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE,

Osservazioni del relatore

Il relatore deplora il ristretto campo di applicazione della proposta di direttiva.

Le disposizioni della direttiva mirano a ridurre l'immigrazione illegale nell'Unione europea. La base giuridica appropriata è quindi l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE. Questa base giuridica non copre le misure relative ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nell'UE ma che potrebbero essere vittime di sfruttamento sul lavoro. Lo strumento non copre, ad esempio, i cittadini degli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e 2007 e che sono ancora soggetti ad accordi provvisori che ne limitano il libero accesso al mercato del lavoro in diversi Stati membri dell'UE a 15.

Articolo 2 – Per garantire una maggiore protezione contro lo sfruttamento, le definizioni di termini quali "datore di lavoro", "subappaltatore", "retribuzione" dovrebbero avere un carattere quanto più onnicomprensivo possibile. Ad esempio, il termine "datore di lavoro" dovrebbe includere anche le agenzie di lavoro interinale e altri intermediari.

La retribuzione dovrebbe comprendere anche le tariffe orarie per il lavoro straordinario. Si tratta di un aspetto importante quando il datore di lavoro deve pagare eventuali retribuzioni arretrate ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente.

Articolo 4 – Il relatore accoglie favorevolmente le misure preventive previste dalla proposta: l'articolo 4 obbliga i datori di lavoro a esaminare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione equivalente dei potenziali impiegati prima di assumerli e di documentare le date di inizio e di fine del periodo di lavoro e di trasmetterle alle autorità competenti. Per gli operatori economici, gli oneri amministrativi possono essere considerati proporzionati alle finalità della proposta. Gli Stati membri dovrebbero fornire ai datori di lavoro direttive chiare e assistenza continua per quanto riguarda la verifica dei permessi di soggiorno o di altra autorizzazione equivalente. La condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri andrebbe incoraggiata a livello comunitario.

Il relatore è a favore della semplificazione delle formalità burocratiche qualora il datore di lavoro sia un cittadino privato.

Non si chiede ai datori di lavoro di avere una conoscenza precisa dell'aspetto dei permessi di soggiorno o di altra autorizzazione equivalente. Il relatore ritiene che un datore di lavoro possa essere considerato responsabile soltanto nel caso in cui il documento sia manifestamente falso o qualora il datore di lavoro sia a conoscenza del fatto che si tratta di un documento falsificato. Ritiene altresì che gli Stati membri debbano adottare misure volte a fornire ai datori di lavoro direttive chiare e assistenza continua per quanto riguarda la verifica dei permessi di soggiorno o di altra autorizzazione equivalente. Andrebbe inoltre istituito a livello comunitario un sistema di condivisione delle prassi migliori tra gli Stati membri.

Per una maggiore flessibilità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere ai datori di lavoro un lasso di tempo ragionevole per regolarizzare la posizione dei cittadini di paesi terzi impiegati, conformemente alle leggi nazionali.

Articolo 6 – Le sanzioni includono le sanzioni finanziarie; il relatore propone che tali sanzioni possano essere ridotte nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega illegalmente cittadini di paesi terzi nell'ambito di una collaborazione domestica e di servizi alla persona.

Articolo 7 – È giusto che i datori di lavoro paghino ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati; tale disposizione andrebbe tuttavia estesa

ad ogni altro diritto finanziario legato all'impiego e a tutti i costi derivanti dal trasferimento della retribuzione e dei diritti all'estero, nel caso di cittadini terzi che abbiano fatto ritorno al proprio paese d'origine, per non penalizzare detti cittadini. Qualora non possa essere stabilita la retribuzione concordata, questa verrà determinata facendo riferimento alle leggi vigenti in materia di retribuzione minima, ai contratti collettivi o alle prassi, ovvero al livello di reddito minimo al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro interessato hanno diritto all'assistenza sociale.

Gli Stati membri devono dotarsi di meccanismi per assicurare che i cittadini di paesi terzi ricevano automaticamente i pagamenti arretrati, senza presentare richiesta e anche nei casi in cui la persona interessata abbia fatto ritorno nel proprio paese d'origine. Questo aspetto potrebbe apparire come più favorevole e discriminatorio nei confronti dei lavoratori comunitari, che invece sono obbligati a presentare una denuncia alle autorità competenti per assicurarsi il pagamento degli arretrati. Il relatore vorrebbe tuttavia ricordare la logica alla base della proposta della Commissione: i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente vivono nella clandestinità, temono la reclusione e il rimpatrio, rappresentano una manodopera "facilmente sfruttabile" e sono molto più vulnerabili degli altri lavoratori.

Il relatore concorda con la proposta della Commissione secondo cui si debba supporre che un rapporto di lavoro abbia una durata di almeno 6 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente.

Articolo 8 – Questo articolo prevede altre misure per le imprese che impiegano cittadini di paesi terzi, quali l'esclusione dal beneficio di aiuti pubblici e dalla partecipazione ad appalti pubblici e il rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici ricevuti. Il relatore considera importante che le disposizioni del presente articolo vengano estese anche ai finanziamenti e agli appalti comunitari.

Articolo 9 – La proposta estende le disposizioni anche ai subappaltatori e secondo le intenzioni della Commissione tutte le imprese coinvolte in una catena di subappalti devono essere considerate responsabili in solido e tenute a pagare le sanzioni finanziarie comminate al datore di lavoro alla fine della catena di subappalti che impiega cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Il relatore è altresì consapevole delle difficoltà ad attribuire responsabilità all'appaltante principale, dato che quest'ultimo non è nella posizione di verificare a livello pratico il rispetto delle norme. Accetta pertanto di limitare la responsabilità dei subappaltatori nella catena.

Articolo 10 – In determinati casi specifici, inoltre, le contravvenzioni possono rappresentare fattispecie di reato, nel qual caso il datore di lavoro può essere assoggettato a controllo giudiziario o subire provvedimenti giudiziari di liquidazione e altre sanzioni. È questo il caso in cui le condizioni di lavoro sono di particolare sfruttamento, quando il datore di lavoro è a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il cittadino di un paese terzo è vittima della tratta di esseri umani o qualora il cittadino di un paese terzo sia minorenne.

Articolo 14 – La proposta chiede, in particolare, che gli Stati membri predispongano meccanismi per consentire ai lavoratori immigrati sfruttati di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate.

Inoltre, in casi specifici e a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/81/CE¹, agli immigrati illegali potrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo.

Articolo 15 – La proposta della Commissione prevede che gli Stati membri garantiscano che almeno il 10% delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare; l'attuale percentuale media nazionale è pari al 2%.

Il relatore accoglie con favore la proposta di aumentare il numero di ispezioni come misura per migliorare l'applicazione delle disposizioni e mandare un messaggio chiaro ai datori di lavoro in merito al fatto che il rischio di essere colti in flagrante violazione di legge è reale o comunque maggiore.

Il relatore è altresì consapevole degli ulteriori oneri amministrativi che la proposta comporta per gli Stati membri, dato che l'applicazione di tale disposizione richiederebbe un significativo aumento delle risorse umane e finanziarie da parte degli Stati membri. Propone pertanto che la percentuale venga portata dal 10 al 5%.

Conclusione

La lotta all'immigrazione illegale è un elemento fondamentale della strategia comunitaria sull'immigrazione. In questo campo, l'obiettivo principale della direttiva dovrebbe essere quello di porre un freno allo sfruttamento degli immigrati illegali e non avere l'effetto collaterale di ridurre le possibilità di trovare un'occupazione per i cittadini di paesi terzi. La presente direttiva potrebbe essere molto utile in questo senso. In questo contesto, è inoltre necessario introdurre misure volte a tutelare i diritti dei lavoratori immigrati, inclusi quelli illegali, sfruttati dai loro datori di lavoro.

L'efficacia dipende, in larga misura, dall'applicazione, che rimane una responsabilità degli Stati membri e sulla quale la Commissione è e sarà tenuta a vigilare.

23.1.2009

OPINIONI DELLA MINORANZA

espresse, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento
da Giusto Catania

L'approccio della proposta è – in continuità con la direttiva rimpatri, alla quale ci siamo fermamente opposti – sbagliato e controproducente perché:

- è repressivo verso l'anello debole, il migrante;
- non è risolutivo del problema, ossia il fatto che tra i 4,5 e gli 8 milioni di lavoratori

¹ Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

migranti in Europa siano costretti a lavorare irregolarmente a causa del loro status;
- si fonda su una base legale che riguarda la lotta contro l'immigrazione irregolare e non il lavoro nero tout court.

Il risultato del compromesso permetterà agli Stati Membri di punire molto severamente il migrante, non proteggendolo dall'espulsione e non prevedendo in modo generalizzato la regolarizzazione per chi denuncia lo sfruttamento. Per chi invece si rende responsabile dello sfruttamento, le norme negoziate renderanno punibili solo casi di estrema gravità, per di più attraverso disposizioni di grande vaghezza (ciò che ne rende dubbia la conformità ai principi cardine del diritto penale).

Unico punto positivo del compromesso ci appare la previsione dell'esclusione dalle sovvenzioni pubbliche per i datori che sfruttano i migranti.

Riteniamo la proposta nociva per i migranti e controproducente rispetto alla necessità di una politica comune per favorire ingressi e permanenza regolari.

15.9.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (*)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE

(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007_0094(COD))

Relatrice(*): Edit Bauer

(*) Procedura con le commissioni associate - articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE costituisce parte del pacchetto sulla politica di immigrazione come previsto nel piano d'azione sull'immigrazione legale¹ e nelle priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina dei cittadini di paesi terzi². Alla proposta hanno fatto seguito nel 2007 alcuni documenti:

- comunicazione della Commissione sulla migrazione circolare e i partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi³,
- proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati⁴,
- proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro⁵,
- comunicazione della Commissione "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso"⁶.

Lo scopo della proposta di direttiva è ridurre l'immigrazione clandestina, mentre altre

¹ COM(2005)0669.

² COM(2006)0402.

³ COM(2007)0248.

⁴ COM(2007)0637.

⁵ COM(2007)0638.

⁶ COM(2007)0628.

proposte legislative disciplinano l'immigrazione legale. Le proposte in materia di regolamentazione della politica di immigrazione attuano una chiara distinzione tra immigrazione legale e clandestina. La presente proposta affronta esclusivamente il tema dell'immigrazione clandestina. In base all'esperienza, uno dei principali fattori di richiamo è la possibilità di trovare un impiego nei paesi dell'UE.

La base giuridica della proposta è l'art. 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Secondo le stime, il numero dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE varia fra i 4,5 e gli 8 milioni. Il lavoro clandestino si concentra in alcuni settori quali edilizia, agricoltura, pulizie e il settore alberghiero/catering.

Il Parlamento europeo nella sua risoluzione "Priorità strategiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi" invita l'Unione e gli Stati membri a "combattere energicamente il lavoro illegale degli immigrati, prevedendo una serie di sanzioni a carico degli imprenditori, potenziando le ispezioni sui luoghi di lavoro con risorse umane e materiali adeguate per combattere il lavoro illegale e promuovendo misure per la protezione degli immigrati".

La proposta segue due principi fondamentali:

- sanzioni proporzionate, dissuasive ed efficaci per il reclutamento illegale di immigrati,
- applicazione del principio di sussidiarietà.

Non ci sono dubbi riguardo alla necessità di definizioni, approcci e norme minime comuni nella lotta all'immigrazione clandestina come presupposto di una politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il

Emendamento

(4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in posizione irregolare, come i ***cittadini di paesi terzi che soggiornano***

diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro **e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività.**

legalmente in uno Stato membro ma cui non è consentito di esercitare un'attività lavorativa sul territorio di detto Stato membro, i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro.

Motivazione

La prima parte del presente emendamento (la sostituzione di 'neoprávnene' con 'oprávnene') consiste semplicemente in una correzione linguistica e non riguarda le altre lingue. La direttiva dovrebbe applicarsi anche ai lavoratori distaccati.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per applicare il divieto generale di assunzione di cittadini di paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni è necessario che gli Stati membri prevedano pene appropriate, che includano sanzioni finanziarie **e contributi ai costi del rimpatrio degli immigrati illegali.**

Emendamento

(7) Per applicare il divieto generale di assunzione di cittadini di paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni è necessario che gli Stati membri prevedano pene appropriate, che includano sanzioni finanziarie, **prevedendo anche sanzioni finanziarie più moderate in casi specifici e limitati alla collaborazione domestica svolta dai lavoratori in questione. Per determinare l'importo di dette sanzioni finanziarie, gli Stati membri possono tenere conto della necessità di compensare l'onere derivante dal loro obbligo di garantire che i datori di lavoro versino ai cittadini di paesi terzi irregolarmente impiegati tutte le retribuzioni arretrate e, qualora necessario, i costi di trasferimento dei pagamenti al paese dove detti**

cittadini hanno fatto ritorno volontariamente o tramite espulsione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il datore di lavoro deve in ogni caso essere tenuto a pagare ai cittadini di paesi terzi ogni retribuzione arretrata per il lavoro svolto **e deve versare tutti i contributi di previdenza sociale e le tasse dovuti.**

Emendamento

(8) Il datore di lavoro deve in ogni caso essere tenuto a pagare ai cittadini di paesi terzi ogni retribuzione arretrata per il lavoro svolto. ***In caso detta retribuzione non possa essere determinata, si adotta automaticamente come base il salario minimo, stabilito dal diritto nazionale, o, qualora la normativa nazionale non stabilisca un salario minimo, il livello equivalente di retribuzione reputato il reddito minimo che consente ai cittadini dello Stato membro interessato di accedere all'assistenza sanitaria in detto Stato o i contratti collettivi o prassi nel settore in questione nello Stato membro in cui ha sede il datore del lavoro. Qualora opportuno, il datore di lavoro ha altresì l'obbligo di pagare tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui i cittadini di paesi terzi assunti irregolarmente hanno fatto ritorno volontariamente o tramite espulsione.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È inoltre opportuno che gli Stati membri partano da una presunzione d'esistenza di rapporto **lavorativo** di almeno sei mesi, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro

Emendamento

(10) È inoltre opportuno che gli Stati membri partano da una presunzione d'esistenza di rapporto **di lavoro** di almeno sei mesi, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro

almeno per un certo periodo.

almeno per un certo periodo e **prevedano la possibilità anche per il lavoratore di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. Ai fini del calcolo della retribuzione arretrata, si presume che il rapporto di lavoro si sia svolto in modo conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e/o a ogni contratto collettivo applicabile a rapporti di lavoro analoghi.**

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che tutte le imprese di una catena di subappalto siano considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte a un datore di lavoro situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

Emendamento

(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che tutte le imprese di una catena di subappalto, **includere le agenzie di lavoro interinale che destinano temporaneamente lavoratori a imprese utilizzatrici,** siano considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte a un datore di lavoro situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

Motivazione

E' opportuno includere le agenzie di lavoro interinale nel sistema della catena dei subappalti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I reati devono essere punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili **anche alle** persone giuridiche nell'intera Comunità, **dato che molti datori di lavoro**

Emendamento

(17) I reati devono essere punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili **ai datori di lavoro** nell'intera Comunità, **siano essi persone fisiche o giuridiche,**

appartengono a questa categoria.

compresi i rappresentanti legali delle persone giuridiche.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Per garantire un efficace livello di protezione contro condizioni lavorative di sfruttamento, le persone giuridiche, le associazioni di vittime, le organizzazioni non governative e altri organismi (come i sindacati) devono poter intervenire per conto e a sostegno delle vittime costituendosi parte civile nei relativi procedimenti giudiziari, lasciando impregiudicate le disposizioni procedurali nazionali in materia di rappresentanza e difesa dinanzi ai tribunali. Per incoraggiare le vittime a denunciare i fatti, i soggetti terzi designati devono essere autorizzati a tenere segreti l'identità del ricorrente e la sua residenza.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per garantire un grado di applicazione ***sufficiente ed evitare grossi*** divari nei livelli di attuazione dei vari Stati membri occorre che venga ispezionata una determinata percentuale di imprese stabilite in ognuno di essi.

(20) Per garantire un grado di applicazione ***soddisfacente della presente direttiva e ridurre per quanto possibile i*** divari nei livelli di attuazione dei vari Stati membri occorre che venga ispezionata una determinata percentuale di imprese stabilite in ognuno di essi. ***Dette ispezioni possono svolgersi nel quadro di altre attività di controllo, quali il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Occorre mantenere una chiara distinzione fra***

le attività degli ispettorati del lavoro, il cui fine è di verificare la corretta applicazione del diritto del lavoro e gli ispettorati dell'immigrazione che hanno obiettivi e principi deontologici diversi. In particolare, gli Stati membri non devono riassegnare i fondi concessi alle amministrazioni preposte all'applicazione del diritto del lavoro agli organi ispettivi competenti per l'immigrazione ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare misure finalizzate a trasformare i rapporti di lavoro non dichiarati in rapporti di lavoro dichiarati e a regolarizzare lavoratori non dichiarati.

Motivazione

E' opportuno definire la relazione tra la portata di questa direttiva e le misure nazionali messe in atto secondo la discrezionalità degli Stati membri al fine di lottare contro il lavoro nero e sommerso e regolarizzare i lavoratori non dichiarati.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "lavoro": l'esercizio di attività retribuite per conto e sotto la direzione di **un'altra persona**;

(b) "lavoro": l'esercizio di attività **che sono o dovrebbero essere** retribuite **in forza del diritto nazionale applicabile** per conto **o** sotto la direzione **e/o supervisione** di **un datore di lavoro**;

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "datore di lavoro": la persona, **anche** giuridica, per il cui conto **e** sotto la cui direzione un cittadino di un paese terzo esercita un'attività retribuita;

Emendamento

(e) "datore di lavoro": la persona **fisica o** giuridica per il conto **o** sotto la cui direzione **e/o supervisione** un cittadino di un paese terzo esercita un'attività retribuita **o che dovrebbe essere tale in forza del diritto nazionali applicabile, comprese le agenzie di lavoro interinale;**

Motivazione

Occorre definire il datore di lavoro come persona fisica o giuridica e includere le agenzie di lavoro interinale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) "persona fisica in qualità di datore di lavoro": la persona per conto della quale un cittadino di un paese terzo esercita un'attività retribuita come collaboratore domestico;

Motivazione

E' necessario definire la situazione delle persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro assumendo collaboratori domestici che possa essere collegata all'articolo 4 al fine di prevedere un sistema di obblighi semplificato e all'articolo 6 al fine di prevedere un livello di sanzioni finanziarie maggiormente adeguato alla specificità di questo rapporto di lavoro.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) "persona giuridica": qualsiasi entità dotata di personalità giuridica

in forza del diritto nazionale applicabile;

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "subappaltatore": persona fisica o giuridica cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato;

Emendamento

(f) "subappaltatore": persona fisica o giuridica cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato, ***incluse le agenzie di lavoro interinale e altri intermediari;***

Motivazione

E' opportuno inserire le agenzie di lavoro interinale all'interno della categoria dei soggetti subappaltatori dato il ruolo crescente svolto da tali agenzie all'interno dei subappalti e dell'impiego di cittadini di paesi terzi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) "retribuzione": la retribuzione netta e i diritti finanziari connessi ad una attività lavorativa, nonché le relative indennità, pari a quelli spettanti a lavoratori comparabili in un rapporto di lavoro dichiarato.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Alla violazione di tale divieto si applicano le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla presente direttiva.

Emendamento

Ai datori di lavoro che violino tale divieto si applicano le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla presente direttiva.

Chiarimento del testo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di presentare **il** permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno **valida per la durata del lavoro**;

Emendamento

(a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di presentare **prima dell'inizio dell'attività lavorativa un** permesso di soggiorno **valido** o altra autorizzazione di soggiorno **equivalente** ;

Qualora la durata del contratto di lavoro superi il periodo di validità del permesso di soggiorno valido o dell'altra autorizzazione di soggiorno, gli Stati membri impongono ai datori di lavoro di richiedere al cittadino del paese terzo di presentare, alla data di scadenza del permesso di soggiorno valido o dell'altra autorizzazione di soggiorno presentata prima dell'assunzione, un nuovo permesso di soggiorno valido o altra autorizzazione equivalente. Quando il lavoratore di un paese terzo viene meno all'obbligo di presentare suddetti documenti, il datore di lavoro ha la facoltà di rescindere il rapporto di lavoro a partire dalla data di scadenza del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **a copiare o a registrare il contenuto del** permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno **prima dell'inizio del periodo di lavoro**;

Emendamento

(b) **a integrare la copia relativa al** permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno **nella documentazione delle procedure già previste dagli Stati membri nel caso**

di assunzione di lavoratori e notificare alle competenti autorità dello Stato membro l'inizio e la fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo;

Motivazione

Ai fini di non aggravare l'onere burocratico ed amministrativo per i datori di lavoro, è opportuno inserire le informazioni e le notifiche relative all'assunzione di cittadini di paesi terzi all'interno delle normali procedure di assunzione già previste all'interno dei sistemi nazionali.

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche o che sono persone giuridiche a informare, entro il termine di una settimana, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio e della fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.

soppresso

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro qualora questi siano persone fisiche in qualità di datori di lavoro.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri possono concedere ai datori di lavoro e ai lavoratori un adeguato periodo di tempo entro il quale la situazione di lavoro irregolare deve essere resa conforme al diritto nazionale.

Motivazione

E' utile contemplare per gli Stati membri la possibilità di prevedere per i datori di lavoro e i lavoratori un periodo di tempo al fine di regolarizzare la situazione di lavoro (anche nel caso di lentezze amministrative).

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri considerano che i datori di lavoro abbiano assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) **a meno che** il documento presentato come permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno **non sia manifestamente falso**.

3. Gli Stati membri considerano che i datori di lavoro abbiano assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) **tranne quando** il documento presentato come permesso di soggiorno **valido** o altra autorizzazione di soggiorno **presenta anomalie che non possono sfuggire a un'analisi ragionevolmente accurata del datore di lavoro o quando si determina che il datore di lavoro non poteva ragionevolmente ignorare la falsificazione del documento in questione**.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Conseguenze dell'adempimento degli obblighi incombenti ai datori di

lavoro

Gli Stati membri non considerano i datori di lavoro responsabili di una violazione dell'articolo 3 se questi sono in grado di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4.

Motivazione

L'articolo è obsoleto.

Emendamento 24

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea**

Testo della Commissione

Le sanzioni inflitte ***in caso di violazione*** dell'articolo 3 includono:

Emendamento

Le sanzioni inflitte ***per le violazioni*** dell'articolo 3 includono:

Motivazione

L'articolo 3 vieta l'assunzione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente senza precisare le violazioni. La violazione di tali disposizioni è un reato in quanto si traduce in un danno sociale.

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) pagamento dei costi di rimpatrio di ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La responsabilità del rimpatrio degli immigrati illegali non può ricadere sui datori di lavoro. La direttiva non dovrebbe far ricadere i costi del rimpatrio di ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente sui datori di lavoro nei casi in cui sono effettuate le procedure di rimpatrio. È tuttavia ammissibile imporre sanzioni finanziarie ai datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in situazione irregolare, che potrebbero includere il costo del rimpatrio.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una riduzione dell'ammontare delle sanzioni finanziarie nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona fisica in qualità di datore di lavoro;

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. **Per ogni violazione** dell'articolo 3 gli Stati membri devono garantire che il datore di lavoro versi:

1. **Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, per le violazioni** dell'articolo 3 gli Stati membri devono garantire che il datore di lavoro versi:

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati;

(a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati; **nei casi in cui il livello concordato di retribuzione non possa essere determinato si assume che esso sia pari al minimo salariale stabilito dal diritto nazionale. Negli Stati membri in cui il minimo salariale non è stabilito, il livello concordato di retribuzione sarà determinato facendo riferimento al reddito minimo che consente ai cittadini dello Stato membro interessato di avere accesso all'assistenza sociale in detto Stato membro o conformemente ai contratti collettivi o alle prassi nel settore in questione;**

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) tutte le tasse e i contributi previdenziali **arretrati**, incluse le relative sanzioni amministrative.

Emendamento

(b) **un importo pari a** tutte le tasse e i contributi previdenziali **che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione regolare del cittadino di un paese terzo**, incluse **le penalità di mora e** le relative sanzioni amministrative;

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) qualora appropriato, i costi derivanti dall'invio di pagamenti al paese in cui il cittadino di un paese terzo ha fatto ritorno volontariamente o tramite espulsione.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a) gli Stati membri:

a) adottano meccanismi per l'avvio automatico delle necessarie procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda;

(b) presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano meccanismi per l'avvio automatico delle necessarie procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda;

2 bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati

prova contraria fornita dal datore di lavoro.

membri presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro **o dal lavoratore**.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro **operante** nel quadro di attività economiche sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti provvedimenti:

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro **che viola l'articolo 3 operando** nel quadro di attività economiche sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti provvedimenti:

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici per un periodo fino a cinque anni;

Emendamento

(a) esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, **inclusi i finanziamenti comunitari gestiti dagli Stati membri**, per un periodo fino a cinque anni;

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 8, lettera d

Testo della Commissione

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.

Emendamento

(d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, **o il ritiro temporaneo o permanente della licenza di svolgimento dell'attività economica in questione, qualora ciò sia giustificato in particolare dalla gravità della violazione o dalla percentuale di cittadini di paesi terzi irregolarmente impiegati dal datore di lavoro in causa.**

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 10 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione **del divieto di cui all'**articolo 3, se intenzionale, costituisca **reato** se:

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione **dell'**articolo 3, se intenzionale, costituisca **un illecito** se:

Motivazione

L'emendamento sottolinea la gravità della violazione delle disposizioni all'articolo 3 che, in talune circostanze, presentano un pericolo maggiore in termini sociali e dovrebbero essere punite di conseguenza.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il datore di lavoro ricorre al lavoro o ai servizi di una persona nella consapevolezza che tale persona è vittima della tratta di esseri umani.

Emendamento

(d) il datore di lavoro ricorre al lavoro o ai servizi di una persona nella consapevolezza che tale persona è vittima della tratta di esseri umani **o è un minore.**

Motivazione

Occorre che le sanzioni comminate ai datori di lavoro che fanno uso deliberato di manodopera minorile residente illegalmente siano di una certa gravità. I minori sono una categoria sociale estremamente vulnerabile e bisognosa di protezione sociale.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri si impegnano a considerare come **reati** la partecipazione e l'istigazione agli atti di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri si impegnano a considerare come **reato** la partecipazione, **la complicità**, l'istigazione **o l'occultamento degli** atti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 10 siano ***punibili*** con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 10 siano ***puniti*** con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le sanzioni penali di cui al presente articolo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, ***in particolare*** quelle previste agli articoli 6, 7 e 8, e dalla pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o ***alle*** sanzioni o misure ***applicate***.

Emendamento

2. Le sanzioni penali di cui al presente articolo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, ***come*** quelle previste agli articoli 6, 7 e 8, e dalla pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o ***alla decisione di applicare*** sanzioni o ***altre*** misure.

Motivazione

Secondo la vigente legislazione, la gravità e i conseguenti rischi in termini sociali sono gli elementi che determinino se un atto sia classificabile come reato. Inoltre, le misure adottate contro i datori di lavoro che violano le disposizioni dell'articolo 3 sono disciplinate esclusivamente da questo articolo. Occorre pertanto eliminare le parole "in particolare".

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'esclusione dal beneficio di prestazioni o sovvenzioni pubbliche;

Emendamento

(a) esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o ***aiuti pubblici, inclusi i finanziamenti comunitari gestiti dagli Stati membri***;

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate.

Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate, **secondo il disposto dell'articolo 14 bis.**

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 14 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Parti terze designate

Gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche, le associazioni, le organizzazioni non governative, gli enti locali e altri organismi come i

sindacati che, secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale, hanno un legittimo interesse al rispetto delle disposizioni della presente direttiva, possano intervenire per conto o a sostegno di un cittadino di un paese terzo irregolarmente assunto costituendosi parte civile in ogni procedimento giudiziario – amministrativo e/o penale - istituito al fine di applicare le disposizioni della direttiva.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che ***ogni anno almeno il 10% delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di*** ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che ispezioni ***efficaci ed adeguate siano svolte*** sul loro territorio ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La selezione delle imprese oggetto delle ispezioni è basata su un'analisi di rischio svolta dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese ed eventuali precedenti violazioni.***

Emendamento

2. ***Gli Stati membri, sulla base di valutazioni di rischio, identificano periodicamente i settori di attività in cui sul loro territorio è predominante l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. Gli Stati membri rendono noti i settori identificati tramite dette valutazioni di rischio.***

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero valutare il rischio di concentrazione degli immigrati assunti illegalmente nei diversi settori. Ciò contribuirebbe a concentrare le ispezioni in quei settori dove il rischio è maggiore e conseguentemente consentirebbe di diminuire la percentuale richiesta di ispezioni. Ne conseguirebbe una diminuzione dei costi di attuazione delle misure previste dalla presente direttiva.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostacolano gli ispettorati del lavoro ma siano effettuate anche allo scopo di valutare le condizioni di lavoro.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Nel caso di lavoratori distaccati che sono cittadini di paesi terzi, i servizi di ispezione degli Stati membri possono avvalersi della cooperazione e dello scambio d'informazioni di cui alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996* relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi sono impiegati regolarmente nello Stato membro di origine.

***GU L 18 del 21.1.97, pag. 1.**

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Relazione con misure nazionali

La presente direttiva lascia impregiudicate le misure nazionali

che promuovono la trasformazione del lavoro sommerso in rapporti di lavoro dichiarati e sostengono i lavoratori non dichiarati a regolarizzare la propria situazione.

Motivazione

E' opportuno definire la relazione tra la portata di questa direttiva e le misure nazionali messe in atto secondo la discrezionalità degli Stati membri al fine di lottare contro il lavoro nero e sommerso e regolarizzare i lavoratori non dichiarati.

Emendamento 49

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8.

Emendamento

Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni ***i settori identificati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2***, il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, ***paragrafo 3***, e dettagli sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8.

Emendamento 50

**Proposta di direttiva
Articolo 16 - paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

In occasione della prima relazione, gli Stati membri possono altresì presentare un'analisi degli effetti che l'applicazione della presente direttiva ha prodotto sull'occupazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Sulla base di tali relazioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Sulla base di tali relazioni, la Commissione, ***entro dodici mesi dopo aver ricevuto le relazioni presentate dagli Stati membri***, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La relazione può essere accompagnata da proposte di modifica della direttiva.***

PROCEDURA

Titolo	Sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale
Riferimenti	COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 19.6.2007
Commissioni associate - annuncio in aula	12.7.2007
Relatore per parere Nomina	Edit Bauer 5.6.2007
Esame in commissione	25.6.2008 9.9.2008
Approvazione	10.9.2008
Esito della votazione finale	+: 24 -: 6 0: 13
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnock, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Óry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Csaba Sógor

25.6.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE

(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

Relatore: Giuseppe Castiglione

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore è favorevole alla presente proposta di direttiva, e ne condivide pienamente gli obiettivi. L'introduzione di misure e sanzioni, anche di carattere penale, in grado di dissuadere i datori di lavoro dall'impiegare cittadini soggiornanti illegalmente nell'UE non costituisce solo uno strumento di lotta all'immigrazione clandestina, ma anche un mezzo per garantire lo sviluppo di una concorrenza leale nel mercato e, indirettamente, ribadire il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro degne e decorose.

Proprio il settore agricolo costituisce uno dei principali bacini di impiego di immigrati illegali, che rispondono ad una domanda di manodopera, generalmente a carattere stagionale, per attività lavorative che spesso i cittadini europei non sono disposti a svolgere (pensiamo, ad esempio, alla raccolta del pomodoro in Italia). Il modello di utilizzo della manodopera extracomunitaria nel settore agricolo si caratterizza, dunque, per avere ad oggetto rapporti di breve o brevissima durata, ma ad alta intensità (molti rapporti di breve durata in capo alla medesima azienda).

Proprio in considerazione del gran numero di impiegati irregolari e della breve durata dei rapporti di impiego, il relatore reputa opportune alcune modifiche della proposta della Commissione europea, oltre ad alcuni emendamenti di carattere generale, tesi essenzialmente a non aggravare gli oneri burocratici dei datori di lavoro.

Innanzitutto, il relatore ritiene perfettamente condivisibile il principio che il datore di lavoro sia tenuto a pagare al lavoratore le remunerazioni e i contributi sociali e fiscali non versati. Tuttavia, crede che prevedere l'avvio automatico della procedura di recupero degli emolumenti non corrisposti, come proposto dalla Commissione, introdurrebbe nell'ordinamento giuridico una differenza di trattamento tra lavoratori immigrati clandestini e lavoratori UE, che non appare giustificata. Difatti, non si comprende perché la gestione delle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo debba essere governata, in caso di immigrati clandestini, da regole diverse rispetto a quelle proprie del diritto del lavoro, dove vige il generale principio della domanda, per cui spetta al lavoratore, attraverso il ricorso in giustizia, delimitare il "*quantum debeatur*".

Analogamente, potrebbe introdurre una ingiustificata disparità di trattamento, questa volta rispetto ai lavoratori UE impiegati in nero, la presunzione della durata minima di 6

mesi del rapporto di lavoro. Tale presunzione scarica sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che la durata effettiva del rapporto lavorativo è inferiore al semestre. Si tratta di una prova contraria particolarmente gravosa per il datore di lavoro (è più facile dimostrare che qualcosa è successo, piuttosto che dimostrare che quella stessa cosa non è successa!), che si traduce, per il datore, in una sanzione aggiuntiva, del tutto sproporzionata, se si considera che, nel settore agricolo, la durata media dei rapporti di lavoro si attesta intorno ai 40 giorni. Inoltre, la presunzione potrebbe avere l'effetto perverso di incoraggiare l'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari, attratti dall'aspettativa di poter ricevere comunque almeno 6 mesi di retribuzione, pur avendo lavorato solo pochi giorni.

Infine, con riferimento alle misure interdittive, il relatore ritiene necessario lasciare un maggior margine di manovra agli Stati membri, affinché si possano meglio considerare le specifiche caratteristiche di ciascun settore e l'impatto anche sociale dell'applicazione di tali misure.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Vincenzo Aita**

Proposta di direttiva **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel

Emendamento

(4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività **o sono**

contesto di tale attività.

destinatari di provvedimenti di asilo o hanno lo status di profugo.

**Emendamento 2
Vincenzo Aita**

**Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Per garantire l'efficacia della presente direttiva, andrebbe restituito ogni profitto indebito risultante dall'impiego illegale di cittadini di paesi terzi. La retribuzione arretrata e gli altri diritti pecuniari collegati all'attività che devono essere restituiti dovrebbero pertanto essere pari a quelli che sarebbero stati percepiti da lavoratori comparabili in un rapporto di lavoro dichiarato.

**Emendamento 3
María Isabel Salinas García**

**Proposta di direttiva
Considerando 13**

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che tutte le imprese di una catena di subappalto siano considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte a un datore di lavoro situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che tutte le imprese di una catena di subappalto siano considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte a un datore di lavoro situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, ***sempre che si possa dimostrare che non agivano in buona fede ed erano a conoscenza dell'illegalità delle pratiche di contrattazione del datore di lavoro finale.***

Motivazione

Va mantenuta la presunzione di innocenza.

Emendamento 4
María Isabel Salinas García

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per facilitare l'applicazione della normativa occorre predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia direttamente che tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. È necessario che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione delle denunce siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale.

Emendamento

(18) Per facilitare l'applicazione della normativa occorre predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia direttamente che tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. È necessario che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione delle denunce siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale. ***Va promosso il ruolo di mediazione delle organizzazioni settoriali che hanno una forte presenza sul terreno.***

Motivazione

Questo sarebbe il caso delle organizzazioni agricole che, grazie al loro contatto permanente con tutte le parti in causa, possono essere di grande aiuto nella risoluzione dei conflitti.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche o che sono persone giuridiche a informare, entro il termine di una settimana, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio e della fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.

Emendamento

2. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche o che sono persone giuridiche a informare, entro il termine di una settimana, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio e della fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo. ***Qualora l'ordinamento di uno Stato membro preveda già l'obbligo del datore di lavoro di informare l'autorità nazionale competente dell'instaurazione di un rapporto di lavoro o di circostanze ad esso connesse, l'obbligo di***

informazione dell'impiego di un cittadino di un paese terzo va adempiuto presso detta autorità.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano in ogni caso tutte le misure necessarie ad assicurare un adeguato livello di cooperazione ed un appropriato scambio di informazioni tra le diverse autorità nazionali interessate.

Emendamento 7 Esther De Lange

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano l'articolo 3 siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano l'articolo 3, ***essendo responsabili ai sensi dell'articolo 5***, siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 8 Vincenzo Aita

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

(b) pagamento dei costi di rimpatrio di ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio.

soppresso

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7 – lettera a)

Testo della Commissione

(a) adottano **meccanismi per l'avvio automatico delle necessarie procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda;**

Emendamento

(a) adottano **le misure necessarie affinché il lavoratore il cui soggiorno sia illegale possa richiedere il recupero delle retribuzioni arretrate, conformemente alle procedure nazionali all'uopo previste;**

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7 – lettera b)

Testo della Commissione

(b) **presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

soppresso

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro operante nel quadro di attività economiche *sia* anche soggetto, *se del caso, ai* seguenti provvedimenti:

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro operante nel quadro di attività economiche *possa* anche *essere* soggetto, *nei casi di maggiore/particolare gravità, ad almeno uno dei* seguenti provvedimenti:

Emendamento 13 Agnes Schierhuber

Proposta di direttiva Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione

c) rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici - inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri - ottenuti *nei 12 mesi precedenti la constatazione del* lavoro illegale;

Emendamento

c) rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici - inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri - ottenuti *nel periodo di* lavoro illegale; *se non è possibile accertare la durata effettiva del lavoro illegale, si presume che il rapporto di lavoro sia stato di almeno tre mesi;*

Motivazione

Il periodo di dodici mesi è troppo lungo e comporterebbe rigidità eccessive, violando così il principio della proporzionalità.

Emendamento 14 María Isabel Salinas García

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

20. Gli Stati membri non infliggono sanzioni per favoreggiamento di soggiorno illegale alle parti terze designate che assistono i cittadini dei

Emendamento

2. Gli Stati membri non infliggono sanzioni per favoreggiamento di soggiorno illegale alle parti terze designate che assistono i cittadini dei

paesi terzi a presentare denuncia.

paesi terzi a presentare denuncia, **in particolare nel caso di organizzazioni settoriali rappresentative.**

Motivazione

Questo sarebbe il caso delle organizzazioni agricole che, grazie ai loro contatti permanenti con tutte le parti interessate, possono essere di grande aiuto nella risoluzione di conflitti.

Emendamento 15
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

23. **La** selezione delle imprese oggetto delle ispezioni è basata su un'analisi di rischio svolta dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese ed eventuali precedenti violazioni.

Emendamento

2. **Se** la selezione delle imprese oggetto delle ispezioni è basata su un'analisi di rischio svolta dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese ed eventuali precedenti violazioni, **gli Stati membri sono autorizzati a derogare all'obbligo di cui al paragrafo 1, previa informazione della Commissione.**

Emendamento 16
Vincenzo Aita

Proposta di direttiva
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 ter

Salvaguardia del livello di protezione
Nessuna disposizione della presente direttiva può giustificare una riduzione del livello di protezione dei cittadini di paesi terzi vulnerabili, già riconosciuto dagli Stati membri nei settori disciplinati dalla presente

direttiva.

Emendamento 17
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 16 – primo comma

Testo della Commissione

Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8.

Emendamento

Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8 **o dell'articolo 13.**

PROCEDURA

Titolo	Sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale
Riferimenti	COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 27.9.2007
Relatore per parere Nomina	Giuseppe Castiglione 8.10.2007
Esame in commissione	25.6.2008
Approvazione	25.6.2008
Esito della votazione finale	+ : 34 - : 1 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Vincenzo Aita, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Maria Petre, Brian Simpson
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Paulo Casaca

22.11.2007

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA
DI GENERE**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE
(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

Relatrice epr parere: Esther De Lange

BREVE MOTIVAZIONE

Il 16 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio *che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE*. La presente proposta è parte di una politica globale di immigrazione europea e intende ridurre il fattore di richiamo colpendo specificamente l'offerta di lavoro ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. Tale misura mira a fornire un quadro di portata comunitaria per imporre sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. Le caratteristiche principali del quadro comprendono:

- il divieto generale di impiegare cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente nell'UE;
- l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare verifiche prima di assumere cittadini di paesi terzi e l'obbligo per gli Stati membri di svolgere una quantità maggiore di ispezioni;
- sanzioni e altre misure in caso di inadempimento e, in caso di infrazioni gravi, come condizioni di lavoro al limite dello sfruttamento o conoscenze sulla tratta di esseri umani, sanzioni penali.

È importante sottolineare il fatto che la proposta è basata sul criterio di soggiorno illegale e non sull'assunzione irregolare in quanto tale. La base giuridica della proposta è l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, e copre unicamente i cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente nell'UE e che vi lavorano. Essa non copre, ad esempio, le misure relative ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nell'UE, ma che lavorano in violazione del loro status, ad esempio studenti di paesi terzi che lavorano più del numero di ore autorizzato. Stando alle stime della Commissione europea, la quantità dei cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente nell'UE varia dai 4,5 agli 8 milioni. Purtroppo tali stime non sono disaggregate per genere e non è possibile individuare i

problemi specifici in materia di genere cui possono essere confrontati questi emigranti.

Il progetto di parere modifica la proposta da una prospettiva strettamente di genere. La relatrice per parere reputa che le emigranti illegali siano particolarmente vulnerabili e spesso siano vittime di lavori forzati, della tratta di esseri umani e di violenze. È pertanto necessario includere urgentemente nella proposta determinate disposizioni in materia di genere, come la formazione di autorità competenti in grado di identificare e di affrontare problematiche specifiche relative al genere; informazione per i cittadini di paesi terzi sulla possibilità di esporre denuncia contro il proprio datore di lavoro; inclusione di statistiche disaggregate per genere e informazione specifica in funzione del genere nelle relazioni nazionali, ecc.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Dal momento che le donne sono spesso vittime di lavori forzati, della tratta di esseri umani, di violenze sessuali e di altre forme di violenza, occorre prestare un'attenzione particolare alle emigranti illegali e ai loro problemi specifici.

Emendamento 2
Considerando 15 ter (nuovo)

(15 ter) Nei settori delle imprese e dei servizi a rischio di impiego di manodopera di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente vi è un'elevata percentuale di donne.

A motivo del numero elevato di donne soggiornanti illegalmente impiegate nel settore dei servizi domestici è opportuno che gli Stati membri prevedano per le famiglie che le impiegano norme giuridiche che consentano loro di garantire una tutela sociale a tali persone.

Motivazione

È importante sottolineare che all'interno della migrazione clandestina le donne subiscono una doppia discriminazione e sono più vulnerabili, per cui è opportuno prevedere un trattamento adeguato, che tenga conto dei diversi bisogni, per donne e uomini.

Emendamento 3

¹ GU C ... del 17.7.2007, pag. ...

Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Gli Stati membri devono investire in misure di sensibilizzazione per informare i cittadini di paesi terzi interessati e i terzi designati che offrono loro assistenza quanto alle modalità per esporre una denuncia ufficiale. Le procedure di denuncia in settori che impiegano una notevole percentuale di personale femminile devono essere congegnate in modo da tener conto di problematiche specifiche relative al genere e da fornire un'adeguata protezione alle donne.

Emendamento 4
Considerando 19

(19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

(19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi ***che siano minori, donne in stato di gravidanza, e nei primi 3 mesi di vita del figlio, o*** che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

Motivazione

È necessario prevedere una tutela particolare per le donne in stato di gravidanza e i minori.

Emendamento 5
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) Gli Stati membri devono

garantire che le autorità competenti, le parti sociali e le associazioni rappresentative degli immigrati ricevano formazione e informazione in materia di pari opportunità, di divieto di discriminazione di razza e di genere, e quindi di discriminazione multipla, affinché dispongano degli strumenti e delle qualifiche necessari per individuare e affrontare le problematiche specifiche relative al genere.

Emendamento 6
Articolo 3, comma 1

Gli Stati membri vietano l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente.

Gli Stati membri vietano l'impiego di cittadini di paesi terzi **ufficialmente riconosciuti come** soggiornanti illegalmente.

Motivazione

Il fatto che un cittadino di un paese terzo si trovi in una situazione di soggiorno irregolare deve essere confermato sul piano giuridico per mezzo di una decisione esecutiva trasmessa per via giudiziaria.

Emendamento 7
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

(b) tutte le tasse e i contributi previdenziali arretrati, **includere** le relative sanzioni amministrative.

(b) tutte le tasse e i contributi previdenziali arretrati, **inclusi gli assegni familiari e** le relative sanzioni amministrative.

Emendamento 8
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per ogni violazione dell'articolo 3 gli Stati membri devono garantire che il datore di lavoro, nel caso di una lavoratrice in stato di gravidanza, e nei primi 3 mesi di vita del figlio, riconosca quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e b) e quanto altro riconosciuto dalle legislazioni nazionali degli Stati membri in riferimento a questa

situazione specifica.

Motivazione

È importante tutelare e garantire diritti di cura, assistenza, oltre che di salario e contributi, alle donne impiegate illegalmente in stato di gravidanza.

Emendamento 9
Articolo 7, paragrafo 4

4. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

4. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ***fermo restando che il rimpatrio non può in alcun modo pregiudicare i diritti fondamentali né mettere in pericolo la vita o la salute del cittadino impiegato illegalmente.***

Motivazione

Il cittadino non può essere rimpatriato in un paese che sia in stato di guerra o nel quale potrebbe essere vittima di repressione o di detenzione per le attività professionali esercitate nell'Unione europea.

Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3 e, in particolare all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) e d), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita quando il cittadino del paese terzo soggiornante illegalmente nell'UE è un minore o una donna in stato di gravidanza e/o nei primi 3 mesi di vita del figlio.

Motivazione

È importante prevedere un trattamento adeguato per le donne in stato di gravidanza e per i minori.

Emendamento 11
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

(c)) la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, **ad esempio da condizioni lavorative sensibilmente diverse** da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure

(c) la violazione è accompagnata da **ingiustizie, da discriminazioni fondate sul sesso o da** situazioni di particolare sfruttamento, **esercitato mediante violenza, minacce, intimidazione o trattamento degradante, che differiscono** da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure

Motivazione

È importante chiarire e specificare l'ambito di applicazione della situazione di particolare sfruttamento.

Emendamento 12
Articolo 14, paragrafo 1

1. Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate.

1. Gli Stati membri predispongono **campagne di sensibilizzazione e creano** meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate, **e in modo riservato.**

Emendamento 13
Articolo 14, paragrafo 3

3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata, **commisurata a quella** delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro.

3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata **e offrono protezione per tutta la durata** delle relative procedure nazionali ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro. **Tali permessi sono riconosciuti anche ai figli nati durante il periodo di soggiorno. Se richiesti, devono essere loro garantiti l'alloggio e i pasti.**

Motivazione

Data la grande presenza di donne tra la forza lavoro di cittadini di paesi terzi soggiornanti in modo illegale, è importante tutelare i bambini nati durante il periodo di soggiorno in un paese dell'UE.

Emendamento 14

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Vista l'elevata quantità di emigranti illegali donne e visti i problemi specifici che incontrano, gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti, le parti sociali e le associazioni rappresentative degli immigrati ricevano una formazione in materia di genere, di pari opportunità, di divieti di discriminazione di genere e di razza nell'ambito dell'emigrazione illegale, affinché dispongano degli strumenti e delle qualifiche necessari per individuare e affrontare meglio le problematiche specifiche relative al genere.

Emendamento 15

Articolo 14, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Per quanto riguarda i divieti di cui all'articolo 3, gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che siano minori o donne in stato di gravidanza e nei primi 3 mesi di vita del figlio.

Motivazione

È necessario garantire una tutela particolare, anche attraverso permessi di soggiorno di durata limitata, per le donne incinta e i minori.

Emendamento 16

Articolo 16, comma 1

Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni

Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni

tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8.

due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8. ***La relazione fornisce statistiche disaggregate per genere e individua le problematiche specifiche in materia di genere.***

Emendamento 17
Articolo 16, comma 2

Sulla base di tali relazioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

Sulla base di tali relazioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La relazione fornisce i dati disaggregati per genere e individua le problematiche specifiche in materia di genere.***

PROCEDURA

Titolo	Sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale
Riferimenti	COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 19.6.2007
Relatore per parere Nomina	Esther De Lange 3.7.2007
Esame in commissione	2.10.2007 20.11.2007
Approvazione	20.11.2007
Esito della votazione finale	+ : 22 - : 0 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roselyne Lefrançois, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jill Evans, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Filiz Hakaeva Hyusmenova

PROCEDURA

Titolo	Sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale			
Riferimenti	COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)			
Presentazione della proposta al PE	16.5.2007			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 19.6.2007			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	EMPL 19.6.2007	ITRE 19.6.2007	AGRI 27.9.2007	FEMM 19.6.2007
Pareri non espressi Decisione	ITRE 26.6.2007			
Commissioni associate Annuncio in Aula	EMPL 12.7.2007			
Relatore(i) Nomina	Claudio Fava 11.6.2007			
Esame in commissione	11.9.2007	16.7.2008	8.9.2008	7.10.2008
	21.1.2009			
Approvazione	21.1.2009			
Esito della votazione finale	+ : 46 - : 6 0 : 1			
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Stefano Zappalà			

